
REGIO DECRETO-LEGGE 28 agosto 1930, n. 1345

Norme per la costruzione e l'esercizio dell'acquedotto del Monferrato. (030U1345)

Vigente al: 4-6-2018

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA, DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuta la urgente ed assoluta necessita' di risolvere adeguatamente il problema della alimentazione idrica nel Monferrato;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capii del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno e del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' dichiarata, obbligatoria la costituzione del Consorzio per l'acquedotto detto del Monferrato tra i comuni di Albugnano, Alfiano Natta, Altavilla, Aramengo, Asti (per la frazione Sessant), Baldichieri, Berzano San Pietro, Galliano, Camagna, Camerano Casasco, Camino, Casorzio, Castagnole Monferrato, Castel'Alfero, Castelletto Merli, Castelletto Scazzoso, Castelnuovo di Asti, Cellamonte, Cereseto, Cerrina, Chiusano, Cinaglio, Cocconato, Conzano, Cortanze, Cortazzone, Cossombrato, Cuccaro, Cunico, Felizzano, Frassinello Olivola, Frinco, Fubine, Gabiano, Grana, Grazzano, Lu Monferrato, Mirabello, Moncalvo, Moncestino, Montechiaro d'Asti, Montemagno, Montiglio, Murisengo, Occimiano, Oddalengo Grande, Oddalengo Piccolo, Ottiglio, Ozzano, Passerano, Penango, ((*Piea*)), Piova', Pomaro, Pontestura, Ponzano, ((*Quargnento*)), Quattordio, Refrancore, Robella, Rosignano, Sala Monferrato, San Giorgio, San Salvatore, Scandeluzza, Scurzolengo, Serralunga, Soglio, Terruggia, Tonco, Treville, Viale, Viarigi, Vignale, Villabella, Villa Corsione, Villadeati, Villafranca d'Asti (per le frazioni di Maretto e Roatto), Villamiroglio.

Art. 2.

Alla costituzione effettiva del Consorzio e al suo riconoscimento come ente morale, sara' provveduto con decreto del prefetto di Alessandria.

Con lo stesso decreto sara' approvato lo statuto del Consorzio, previo parere del Consiglio sanitario provinciale e della Giunta provinciale amministrativa.

Art. 3.

Potranno essere aggregati al Consorzio, alle condizioni stabilite nel presente decreto e nel regolamento di cui all'art. 14, altri Comuni della provincia di Alessandria e di Provincie finitime.

L'aggregazione sara' fatta, nel primo caso, con decreto del prefetto di Alessandria, negli altri, con decreto del Ministro per l'interno, sentito il Ministro per le finanze.

Il contributo statale di cui all'art. 6, pero', non subira' alcun aumento in conseguenza della aggregazione al Consorzio di altri Comuni.

Art. 4.

Con decreti del Ministero dell'interno, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, saranno dichiarate di pubblica utilita', a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata con la legge 18 settembre 1879, n. 5188, le opere progettate per la costruzione dell'acquedotto di cui all'art. 1 comprese le reti di distribuzione dell'acqua nell'interno dei Comuni consorziati.

Con gli stessi decreti, sara' provveduto all'approvazione dei progetti.

Art. 5.

La costruzione dell'acquedotto, comprese le reti di distribuzione, ed il suo esercizio per anni 60, sono dati in concessione alla Societa' anonima Acquedotto per il Monferrato, con sede in Torino.

La Societa' dovra', entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto-legge, dichiarare di accettare la concessione della costruzione e dell'esercizio dell'acquedotto, in conformita' delle norme del decreto medesimo e del regolamento prevista all'art. 14.

In mancanza di tale formale dichiarazione, da farsi al Ministero dell'interno ed a quello delle finanze, la Societa' si intendera' decaduta dalla concessione.

E' nulla la subconcessione della costruzione o dell'esercizio dell'acquedotto senza la preventiva autorizzazione, data con deliberazione del Consorzio approvata dai Ministeri dell'interno e delle finanze.

E' nulla la costituzione di ipoteche e di altre garanzie legali sull'acquedotto, fabbricati, macchinari, impianti e in genere su tutto cio' che e' connesso e destinato al servizio pubblico.

Art. 6.

La costruzione delle opere di cui all'art. 4 sarà eseguita, a sue spese, dalla Società, la quale dovrà provvedere al compimento dell'acquedotto principale per il 28 ottobre 1932, e al totale compimento delle opere entro il termine di tre anni dall'approvazione dei relativi progetti.

A titolo di concorso nelle spese di costruzione dell'acquedotto, lo Stato corrisponderà alla predetta Società la somma capitale per una volta tanto di L. 35.000.000.

L'ammontare del concorso statale resterà invariato anche se la spesa effettiva sostenuta dalla Società per la costruzione dell'acquedotto risulterà, per qualsiasi ragione, superiore a quella preventivata nei progetti approvati a norma dell'art. 4.

Il predetto concorso sarà corrisposto dal Ministero delle finanze in tre rate annuali, con scadenza non oltre il 20 luglio di ciascuno degli anni 1932, 1933 e 1934, in ragione dei 9 decimi dell'importo degli stati di avanzamento dei lavori, vistati dal Genio civile ed in seguito a nulla osta del Ministero dell'interno.

I pagamenti da effettuarsi alla Società, a norma del precedente comma, non potranno comunque eccedere l'importo di L. 11.000.000 per l'esercizio 1932-33, e di L. 12.000.000 per ciascuno degli esercizi 1933-34 e 1934-35.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze saranno stanziati i fondi necessari per i pagamenti suindicati.

Il Genio civile avrà facoltà, durante la costruzione delle opere, di ispezionare in qualsiasi momento l'andamento dei lavori.

Art. 7.

Ove i lavori di costruzione dell'acquedotto non fossero iniziati entro tre mesi dall'approvazione dei relativi progetti, o non fossero compiuti nei termini di cui all'art. 6 sarà applicata a carico della Società ed in favore del Consorzio, una penale di L. 10.000 per ogni giorno di ritardo, fino al massimo di 180 giorni, dopo di che la concessione potrà essere revocata con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, su proposta dei Ministri per l'interno e per le finanze.

In tal caso la Società decadrà dai contributi e benefici previsti dal presente decreto, e gli impianti ed opere già costruiti saranno consegnati al Consorzio senza corresponsione alla Società di alcuna somma per indennizzi, per rimborso di spese o per qualsiasi altro titolo.

Art. 8.

La Società assumerà l'esercizio e la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'acquedotto, ivi comprese le reti di distribuzione

interna nei singoli Comuni consorziati.

Al termine di anni 60 dalla data del collaudo finale delle opere di cui all'art. 4, la Societa' consegnera' al Consorzio l'acquedotto e le opere tutte comprese nei progetti, approvati a norma del predetto articolo, in piena funzionalita', senza alcun corrispettivo o indennizzo da parte del Consorzio.

Nel regolamento, di cui all'art. 14, saranno stabilite le necessarie garanzie per assicurare la piena funzionalita' dell'acquedotto e delle opere, di cui al precedente comma, all'atto della consegna al Consorzio.

Art. 9.

In caso di grave inadempienza da parte della Societa', agli obblighi relativi all'esercizio dell'acquedotto, la concessione potra' essere revocata con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, su proposta dei Ministri per l'interno e per le finanze, e l'acquedotto con tutte le opere connesse sara' consegnato al Consorzio.

In questo caso sara' dovuto dal Consorzio alla Societa' un compenso uguale al costo iniziale dell'impianto, che viene determinato in L. 95.000.000, qualunque sia per risultare la spesa effettiva, oltre al costo degli impianti e delle opere di ampliamento che successivamente fossero state autorizzate ed accertate nel corso della concessione a norma del regolamento.

Dall'importo di cui sopra dovranno pero' detrarsi:

- a) il contributo statale di L. 35.000.000 di cui all'art. 6;
- b) le quote del capitale residuo di L. 60.000.000, ammortizzate fino all'epoca della cessazione dell'esercizio, secondo la tabella allegata al presente decreto, e firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente;
- c) le somme che occorressero per ripristinare e rimettere in piena efficienza gli impianti, somme da determinarsi all'atto della consegna dell'acquedotto al Consorzio da parte della Societa', secondo le norme che saranno stabilite col regolamento;
- d) l'importo dei danni dipendenti dall'inadempienza della Societa'.

Art. 10.

Il Consorzio potra', previa deliberazione approvata dal Ministero dell'interno, esercitare il diritto di riscatto a sensi e nei limiti dell'art. 24 del testo unico 15 ottobre 1925, numero 2578.

L'indennita', dovuta dal Consorzio alla Societa', sara' determinata come al precedente articolo, aggiungendovi il mancato profitto come alla lettera c) del citato art. 24.

Art. 11.

Al fine di garantire il pagamento delle annualita' dovute dai Comuni al Consorzio, in seguito al riparto tra i Comuni della somma da corrisponderci dal Consorzio alla Societa' a norma dell'art. 14, i Comuni consorziati sono autorizzati a rilasciare le deleghe occorrenti sul ricavato della imposta di consumo, ed ove cio' non sia possibile per assunzione di impegni precedenti, e' data facolta' al Ministero delle finanze di autorizzare i Comuni stessi ad eccedere, nella misura e per il periodo di tempo strettamente necessario, le sovraimposte sui terreni e sui fabbricati, oltre i limiti fissati dai Regi decreti 18 gennaio 1923, n. 419, e 16 ottobre 1924 n. 1613.

Art. 12.

L'acquedotto costruito a norma dei precedenti articoli e' esente da tasse e diritti comunali e provinciali per l'occupazione del suolo e sottosuolo stradale.

Nell'ipotesi di imposizione a carico della Societa' di nuovi o maggiori tributi oppure di soppressione o diminuzione dei medesimi, saranno effettuate le proporzionali variazioni dei prezzi di vendita agli utenti e del contributo annuo a carico dei Comuni.

Queste variazioni saranno determinate da tre periti, nominati rispettivamente dal Consorzio, dalla Societa' e dal Ministero delle finanze. Contro questa determinazione e' ammesso ricorso al Ministero delle finanze che decidera' inappellabilmente.

Art. 13.

Ogni controversia relativa alla costruzione od esercizio dell'acquedotto e all'applicazione del presente decreto, comprese quelle dipendenti dal riscatto ed escluse quelle di cui all'articolo precedente, sara' decisa da un Collegio di tre arbitri, dei quali uno scelto dal Consorzio, altro scelto dalla Societa' ed il terzo nominato dal Ministro per l'interno di concerto con quello per le finanze. Gli arbitri giudicheranno secondo le regole di diritto. La sentenza non sara' soggetta ne' ad appello, ne' a ricorso in cassazione.

((2))

AGGIORNAMENTO (2)

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 - 8 giugno 2005 (in G.U. 1ª s.s. 15/06/2005, n. 24), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.

Art. 14.

Con regolamento da approvarsi con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per le finanze, saranno stabilite le norme per l'esercizio dell'acquedotto e reti di distribuzione interne e per l'erogazione dell'acqua agli utenti.

Nello stesso regolamento saranno stabiliti:

a) i prezzi di vendita dell'acqua da corrispondersi dagli utenti direttamente alla Società esercente;

b) l'ammontare dell'annuo contributo alla stessa dovuti dal Consorzio, per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'acquedotto, nonché per la costruzione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle reti di distribuzione.

Le modalità del riparto del contributo tra i singoli Comuni consorziati saranno stabilite dal Consorzio.

Art. 15.

Il presente decreto, che entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, sarà sottoposto al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 agosto 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Mosconi.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1930 - Anno VIII

Atti del Governo, registro 301, foglio 6. - Mancini.

Tabella per l'ammortamento di L. 60.000.000 in 60 anni sulla base di annualità posticipate al 7% (quota annua L. 4.273.753,80).

Parte di provvedimento in formato grafico
